



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Renato SGROI Presidente

" Giuseppe BORRE' Consigliere

" Alberto PIGNATARO Rel. "

" Giovanni VERUCCI "

" Francesco FELICETTI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da:

LEONE ATTILIO, in proprio e quale amministratore della CHEMIPUR SRL, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE PANTELLERIA 14, presso l'avvocato A. SESTI, rappresentato e difeso dall'avvocato GUSTAVO CRISAFULLI, giusta mandato in calce al ricorso;

Ricorrente

contro

ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Controricorrente

avverso la sentenza n. 272/94 della Pretura di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, sezione distaccata di MILAZZO, depositata l'11/10/94;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/97 dal Relatore Consigliere Dott. Alberto PIGNATARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ordinanza-ingiunzione del 21 giugno 1990 l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina intimava all'amministratore unico della s.r.l. Chemipur, Attilio Leone, il pagamento della somma di L. 9.520.000 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 7 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e degli artt. 3 e 4 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale della Provincia di Messina per avere effettuato il taglio di piante di roverella senza la preventiva autorizzazione su terreno di proprietà della società incluso in zona vincolata per scopi idrogeologici.

Contro tale provvedimento il Leone, in proprio e quale legale rappresentante della società, proponeva opposizione davanti al pretore di Barcellona Pozzo di Gotto, deducendo che le infrazioni contestate non erano addebitabili a lui ed alla società, poiché il taglio delle piante si era verificato prima della presa di possesso del fondo avvenuta tre o quattro mesi dopo la stipulazione del rogito d'acquisto a favore della società ed era stato denunciato con atto di denuncia-querela contro ignoti.

L'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina resisteva all'opposizione, deducendo che l'attribuzione a terzi dell'illecito contestato era contraddetto dalle risultanze dell'istruttoria compiuta a seguito degli scritti difensivi del Leone ed in particolare dalla circostanza che l'esecutore materiale del taglio degli alberi era stato individuato in Carmelo Mendolia, il quale aveva dichiarato di avere agito su incarico di persona da lui conosciuta solo di vista e che possedeva un'autovettura «Audi 80» di colore nero, di cui era stato accertato il possesso anche da parte dell'opponente.

Con sentenza del 4 ottobre 1994, depositata l'11 ottobre seguente, il pretore adito rigettava l'opposizione, osservando: che la s.r.l. Chemipur, quale proprietaria del terreno era responsabile dell'illecito compiuto dopo l'acquisto della proprietà ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981; che la semplice presentazione della querela contro ignoti, neppure prodotta in copia dall'opponente, in mancanza di prova della pendenza del relativo procedimento penale, non era idonea di per sé a dimostrare la contraria volontà della proprietaria del fondo all'esecuzione dell'illecito da parte di terzi estranei, peraltro smentita dai risultati delle indagini svolte in sede amministrativa; che la richiesta di prova testimoniale avanzata all'ultima udienza dall'opponente era «tardiva ed opportunistica».

Per la cassazione di tale sentenza, Attilio Leone in proprio e quale amministratore unico della Chemipur s.r.l. ha proposto ricorso basato su un solo motivo, al quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve rilevarsi che il controricorso, pur riportando quale narrativa di fatto la trascrizione della sentenza n. 273 del 1994 emessa tra le stesse parti, diversa da quella impugnata n. 272 del 1994 emessa in pari data, non può ritenersi inammissibile per inosservanza del requisito di cui all'art. 366, primo comma, c.p.c., n. 3, richiamato dal successivo art. 370, dal momento che dal contenuto dell'intero atto, contenente la trattazione delle questioni sollevate dal ricorrente, è possibile attingere la cognizione dei fatti da lui ha avuto origine la controversia.

Poiché la funzione del controricorso non è quella di mezzo di impugnazione della sentenza, bensì quella di difesa contro il ricorso, ossia di deduzione di ragioni giuridiche ad esso contraria, il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa deve valutarsi con minore rigore rispetto al corrispondente requisito prescritto per il ricorso, di modo che la norma dell'art. 366 sopra citata deve ritenersi osservata anche quando - come nella specie - i fatti di causa ancora rilevanti risultino individuati dalle tesi difensive illustrate nel controricorso.

Con l'unico articolato motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di legge (non indicate) in tema di prove nonché vizio di insufficiente e/o errata motivazione, deduce che il pretore avrebbe errato:

a) nel fondare il proprio convincimento sull'istruttoria esperita dall'autorità amministrativa unilateralmente senza la partecipazione di esso Leone;

b) nell'aver ommesso di acquisire l'atto di denuncia-querela contro ignoti presentato ai carabinieri e nell'aver ritenuto che la sola presentazione di tale atto fosse inidonea a dimostrare che il taglio di alcune piante sul terreno appartenente alla società non fosse imputabile alla stessa;

c) nell'aver respinto la richiesta di prova testimoniale avanzata nel corso del giudizio.

Il motivo non merita accoglimento.

Con riguardo alla censura sub a) deve osservarsi che la norma dettata dall'art. 18 della legge n. 689 del 1981 impone all'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto dell'infrazione l'obbligo di sentire gli interessati che ne abbiano fatto richiesta e di tenere conto dei documenti dagli stessi inviati e degli argomenti esposti negli scritti difensivi, ma non attribuisce al presunto responsabile il diritto a pretendere una vera e propria istruttoria ed una sorta di anticipazione del processo, rientrando nell'ambito delle facoltà discrezionali della stessa autorità amministrativa quella di assumere ulteriori informazioni sui fatti (anche tramite l'audizione di testimoni) il cui esame e controllo sono consentiti agli interessati nel corso del giudizio di opposizione all'ordinanza - ingiunzione e restano soggetti alla valutazione da parte del giudice.

In relazione alla censura sub b) deve considerarsi che non sussiste il dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Il pretore ha ritenuto che la proposizione della querela poteva costituire solo il primo atto per provare la responsabilità di terzi estranei alla società in ordine al taglio abusivo di piante effettuato sul terreno di proprietà della stessa, ma di per sé non era sufficiente a fornire tale dimostrazione, non essendo provata la pendenza del relativo procedimento penale ed emergendo dalle indagini espletate dai verbalizzanti «un preciso e diretto interessamento del Leone nella disposizione ed esecuzione dell'intervento».

Il pretore ha indicato in modo logico ed adeguato le ragioni del proprio convincimento in ordine alla responsabilità del Leone, basato sulla valutazione delle risultanze processuali e ha ritenuto inutile, implicitamente ma chiaramente, l'acquisizione agli atti della denuncia-querela contro ignoti per essere questa un atto proveniente dalla stessa parte interessata e redatto in epoca successiva al verificarsi dei fatti, e quindi idoneo ad inficiare il valore dei contrari elementi probatori.

L'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito, al quale è riservata la valutazione delle risultanze processuali, appare sorretto da congrua e logica motivazione e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità di questa corte.

Per quanto concerne, infine, la censura sub c) relativa al preteso vizio di insufficiente motivazione in ordine alla reiezione della richiesta di prova testimoniale, deve rilevarsi che il ricorrente non ha specificato nel ricorso le circostanze che formavano oggetto della prova dedotta.

La censura è, quindi, inammissibile.

Infatti, il ricorrente che, in sede di legittimità, denuncia la mancata ammissione da parte del giudice di merito di una prova testimoniale, ha l'onere di indicare specificatamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, della prova stessa che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la corte di cassazione deve essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (v. «ex plurimis»: Cass. n. 3233 e n. 6863 del 1995).

In conclusione il ricorso va rigettato. Per effetto della soccombenza il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in L. 42.210, oltre a L. 1.000.000 per onorari ed alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma il 20 marzo 1997.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 21 AGOSTO 1997.